

# **Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)**

**Modifica del 31 ottobre 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2002<sup>1</sup> concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

*Art. 25 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>3</sup> All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.

<sup>3bis</sup> L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'ADR per l'immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>2</sup> sui mezzi di contenimento per merci pericolose.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012      In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

<sup>1</sup>    RS 741.621  
<sup>2</sup>    RS 930.111.4

